

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 17/2013 RECANTE  
DISPOSIZIONI ESECUTIVE DEL MARCHIO COLLETTIVO "QUALITÀ VENETO"**

**INDICE**

**PREMESSA**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 – Il Marchio**

**Articolo 3 – Titolarità del Marchio**

**Articolo 4 – Campo di applicazione del Marchio**

**Articolo 5 – Licenziatari del Marchio**

**Articolo 6 – Disciplinari di Produzione e di Fornitura**

**Articolo 7 – Sistema di controllo della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa**

**Articolo 8 – Registro regionale del Marchio**

**Articolo 9 – Modalità di concessione del Marchio**

**Articolo 10 – Licenza d'uso del Marchio**

**Articolo 11 – Diritti e doveri dei Licenziatari**

**Articolo 12 – Non conformità e sanzioni**

**Articolo 13 – Recesso**

**Articolo 14 – Ricorsi**

**Articolo 15 – Notifica alla Commissione Europea**

**Articolo 16 – Applicazione del presente Regolamento**

**ALLEGATO 1 – SEGNO DISTINTIVO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"**

**ALLEGATO 2 – MANUALE D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"**

**ALLEGATO 3 – MODULO DI RICHIESTA D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"**

**ALLEGATO 4 – CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"**

## PREMESSA

Il presente regolamento (il "Regolamento") è emanato ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale n. 17/2013 (la "LR 17/2013"), e contiene norme attuative di detta legge, con cui la Regione del Veneto intende istituire il Marchio collettivo comunitario.

"Qualità Veneto" (il "Marchio"). Nel quadro delle finalità della LR 17/2013 sintetizzate all'articolo 1 della stessa, cui si rimanda, il Regolamento intende però anche precisare taluni aspetti interpretativi della LR 17/2013. Il legislatore regionale è ben conscio infatti della posizione della Commissione europea, che ha espressamente statuito nei suoi Orientamenti in merito agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, punto 152, GUUE C 319/2006, che *"gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un marchio di qualità e un riferimento all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all'origine sia secondario nel messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all'origine permetterebbe infatti di evitare violazioni dell'articolo 34 del Trattato. I nuovi Orientamenti UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, GUUE C204/2014, al punto 464-466, precisano che le campagne promozionali possono far riferimento all'origine dei prodotti agricoli se riguardano "denominazioni riconosciute dall'Unione, sempre che il riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione. Se l'attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Per stabilire se il riferimento all'origine è secondario, la Commissione terrà conto dell'importanza globale del testo e/o delle dimensioni del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno riferimento all'origine, in rapporto al testo e/o al simbolo relativi all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non incentrata sull'origine del prodotto".* Il settore agricolo, in materia di aiuti di Stato, è uno dei settori più sensibili, sicché la posizione della Commissione è oltremodo severa. Posto che è intenzione della Regione applicare in una prima fase il presente Regolamento ai settori economici diversi da quello agricolo e forestale, è evidente che sarà ancora più agevole il rispetto dei confini chiaramente definiti dalla Commissione nel paragrafo sopra citato.

L'indicazione d'origine prevista dalla LR 17/2013 vuole restare accessoria rispetto al messaggio principale rivolto alle imprese e ai consumatori. L'obiettivo di fondo è quello di favorire le imprese nazionali e UE i cui prodotti e servizi soddisfano speciali requisiti di qualità e alcuni criteri che si riferiscono al concetto di responsabilità sociale d'impresa, con la garanzia che il Marchio sia

accessibile per tutti i beni e servizi realizzati nell'UE, a prescindere dalla loro origine.

Il Marchio non mira soltanto ad una maggiore tutela dei consumatori, quanto a riconoscere le migliori qualità produttive delle imprese, non solo venete o italiane, ma anche di altri Stati UE. Il presente Regolamento risponde ai principi del Trattato sul Funzionamento dell'UE, agli articoli 59-60<sup>1</sup> del Regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale comunitario, senza prevaricazione delle prerogative costituzionali riservate allo Stato italiano di cui al Titolo V della Costituzione, in particolare del suo articolo 117.

La Regione si impegna altresì a riconoscere i risultati di controlli equivalenti eseguiti in altri Stati membri.

A ulteriore dimostrazione della volontà di conformarsi ai principi di libera circolazione delle merci e dei servizi, il sito o le sezioni dei siti web dedicati al Marchio saranno tradotte in inglese, onde agevolare qualsiasi impresa di qualsiasi Stato dell'UE nel richiedere la licenza d'uso del Marchio.

\*\*\*\*\*

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento definisce il Marchio, le sue modalità di concessione e di impiego, i potenziali fruitori con l'indicazione dei prodotti e dei servizi ammissibili e descrive il sistema di controllo e sanzionatorio istituito per la gestione del Marchio.
2. Il segno distintivo del Marchio e il suo manuale d'uso sono riportati rispettivamente all'Allegato 1 e all'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento ed i suoi Articoli potranno essere revisionati almeno una volta ogni tre anni.
4. Nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, per prodotto si intende qualsiasi bene e servizio rientrante nel campo di applicazione definito all'Articolo 4.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 288 del Regolamento (CE) n. 852/2013 gli articoli 59 e 60 si applicano a decorrere dal 1 giugno 2016.

## Articolo 2 – Il Marchio

1. Il Marchio è verbale e figurativo ed è costituito da un'immagine composta da dal titolo "*Qualità Veneto*" e dal sottotitolo "*Origine: \_\_\_\_\_*", con l'aggiunta del nome della zona geografica da cui proviene il prodotto per cui viene concesso l'uso del Marchio, come da Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento, e trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità dei prodotti e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa e solo in via secondaria il messaggio sulla loro origine, nel rispetto delle norme UE sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
2. Il Marchio è disponibile anche in lingua inglese con il titolo "*Venice Quality*" e il sottotitolo "*Origin: \_\_\_\_\_*" con l'aggiunta del nome della zona geografica da cui proviene il prodotto per cui viene concesso l'uso del Marchio, al fine di rendere efficace il suo utilizzo anche da parte delle imprese aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea che esportano i propri prodotti al di fuori del proprio mercato nazionale.
3. Ai sensi degli articoli 59-60<sup>2</sup> del Regolamento (CE) n. 952/2013, per origine del prodotto si intende il paese o il territorio in cui il prodotto è stato interamente ottenuto, o, se il prodotto è stato realizzato in due o più paesi o territori, il paese o il territorio in cui esso ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

## Articolo 3 – Titolarità del Marchio

1. Il Marchio è di proprietà della Regione del Veneto che lo concede in uso a titolo gratuito a tutte le imprese aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che ne facciano richiesta e che realizzino prodotti rispondenti alle caratteristiche di qualità e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa previste ai sensi del combinato disposto della LR 17/2013, del presente Regolamento e dei disciplinari attuativi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. In ogni caso, nessun licenziatario, cui verrà concesso l'uso del Marchio, ne diverrà titolare ad alcun titolo.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 288 del Regolamento (CE) n. 852/2013 gli articoli 59 e 60 si applicano a decorrere dal 1 giugno 2016.

#### **Articolo 4 – Campo di applicazione del Marchio**

1. L'uso del Marchio è consentito esclusivamente su prodotti ottenuti nel rispetto delle regole stabilite nei disciplinari di produzione e di fornitura (i "*Disciplinari di Produzione e di Fornitura*" o i "*Disciplinari*") di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, senza alcuna limitazione geografica di provenienza, segnatamente se relativa all'Unione europea, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34 – 36 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.
2. Ai fini del presente Regolamento, per prodotti si intendono primariamente i prodotti specificati dall'Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi)<sup>3</sup>, che detengono qualità ulteriori e più elevate rispetto a quelle imposte dalle normative vigenti per i prodotti della medesima categoria, le quali sono indicate nei Disciplinari di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **Articolo 5 – Licenziatari del Marchio**

L'uso del Marchio è concesso a tutte le imprese, anche individuali, società di persone, società di capitali, consorzi di imprese (di seguito, i "*Licenziatari*") per i prodotti che rispettano gli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6 – Disciplinari di Produzione e di Fornitura**

1. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura stabiliscono le regole alle quali i Licenziatari devono attenersi per poter ottenere ed utilizzare il Marchio.

---

<sup>3</sup>Ogni Paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati.

2. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura sono predisposti dalle commissioni tecniche, istituite con atto della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8 della LR 17/2013, individuate per ciascun prodotto/servizio oppure per ciascuna categoria di prodotti/servizi.
3. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura:
  - a) definiscono le caratteristiche e le qualità dei prodotti nonché i requisiti di responsabilità sociale ed ambientale delle imprese necessari per la concessione del Marchio;
  - b) garantiscono l'identificazione e la tracciabilità del prodotto e altresì la trasparenza dell'intero processo produttivo;
  - c) individuano le specifiche categorie di Licenziatari cui può essere concesso il Marchio, ove necessario;
  - d) dettagliano, se necessario, modalità specifiche di uso del Marchio in aggiunta a quanto già definito nell'Allegato 2 del presente Regolamento;
  - e) stabiliscono, se necessario, specifiche tempistiche e modalità di controllo.
4. Ciascun Disciplinare di Produzione e di Fornitura è sottoposto all'approvazione del Comitato per la qualità nominato ai sensi dell'articolo 7 della LR 17/2013. I Disciplinari saranno comunicati tramite la piattaforma TRIS alla Commissione europea, nel rispetto della procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE e successivamente saranno pubblicati sul sito o sulle sezioni dei siti web dedicati al Marchio.

#### **Articolo 7 – Sistema di controllo della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa**

1. La qualità e la responsabilità sociale ed ambientale dei prodotti contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un sistema di controllo che verifica il rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento e nei Disciplinari.

2. Il controllo della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa per ogni categoria di prodotti è eseguito, con oneri a carico della Regione del Veneto, da uno o più organismi indipendenti individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della LR 17/2013 ed è finalizzato a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dai relativi Disciplinari di Produzione e di Fornitura per l'uso del Marchio da parte dei Licenziatari. La Giunta regionale, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di Produzione e di Fornitura e dei Contratti di Licenza d'uso del Marchio, seleziona l'organismo indipendente o gli organismi indipendenti mediante gara, ai sensi della normativa vigente.
3. L'organismo indipendente o gli organismi indipendenti potrà/potranno acquisire in qualsiasi momento dalle imprese licenziatricie del Marchio la documentazione ritenuta necessaria all'esercizio della vigilanza e del controllo, e potrà effettuare ispezioni presso le imprese licenziatricie.
4. Il controllo del rispetto dei requisiti di qualità dei prodotti e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa avverrà con cadenza periodica specificata all'interno dei Disciplinari di Produzione e di Fornitura.

#### **Articolo 8 - Registro regionale del Marchio**

1. La Regione del Veneto istituisce il Registro regionale del Marchio contenente l'elenco dei prodotti inseriti nel sistema di certificazione istituito con il Marchio, l'elenco dei Licenziatari, suddiviso per prodotto o servizio, i Disciplinari di Produzione e di Fornitura, i dati dell'organismo indipendente o degli organismi indipendenti selezionato/i.
2. La tenuta e la conservazione di detto Registro spettano a Unioncamere Veneto ai sensi dell'articolo 13 della LR 17/2013. Tale registro on-line sarà accessibile tramite il sito o le sezioni dei siti web dedicati al Marchio. Vi verranno registrati anche eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

## Articolo 9 – Modalità di concessione del Marchio

1. Il diritto d'uso del Marchio viene concesso su richiesta delle imprese interessate.
2. Le imprese devono:
  - a) essere iscritte al registro delle imprese o presso analoghi organismi di altri stati membri UE;
  - b) essere in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
  - c) essere in grado di produrre la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità di prodotto e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa;
  - d) rispondere ai requisiti indicati nel Modello di Richiesta d'Uso *sub* Allegato 3, che varrà come autocertificazione.
3. Le imprese interessate devono presentare richiesta d'uso esclusivamente in formato elettronico alla Regione del Veneto, secondo il modello allegato al presente Regolamento *sub* Allegato 3 e scaricabile dal sito o dalle sezioni dei siti web dedicati al Marchio. La richiesta sarà spedita alla Regione del Veneto tramite *PEC*, allegando già copia del contratto di licenza firmato dall'impresa. Ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, se sarà utilizzata come base giuridica la deroga *de minimis* di cui ai rilevanti regolamenti dell'UE, il modello on-line conterrà anche la relativa dichiarazione *de minimis*.
4. La richiesta viene istruita tempestivamente dalla Regione avvalendosi eventualmente di Unioncamere Veneto in ossequio ai principi di trasparenza e non discriminazione, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la procedura di integrazione ai sensi della L. 241/1990, la Regione del Veneto s'impegna a comunicare all'impresa richiedente l'accoglimento o il rigetto della domanda.
5. Non potranno essere presentate richieste d'uso del Marchio da parte di imprese coinvolte in procedure d'insolvenza, quali, a mero titolo esemplificativo, fallimenti, concordati, amministrazione controllata, liquidazione giudiziale, o altre procedure equivalenti ai sensi del

proprio diritto nazionale. Le imprese dovranno inoltre rispondere a tutti gli altri requisiti di cui al punto 2.

#### **Articolo 10 – Licenza d’uso del Marchio**

1. Il Contratto di Licenza d’uso del Marchio (il “*Contratto di Licenza*” o il “*Contratto*”), sub Allegato 4, è stipulato a titolo gratuito. Pertanto, l’articolo 8, lettera c), 8 della LR 17/2013 non comporta per i Licenziatari alcun onere che derivi automaticamente dalla licenza.
2. La Licenza d’uso del Marchio (la “*Licenza*”) è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla data della sottoscrizione del Contratto di Licenza da parte della Regione del Veneto e del Licenziatario, rinnovabile esplicitamente per lo stesso periodo.
3. Mediante il Contratto di Licenza, il Licenziatario acquisisce diritti e assume doveri, specificati all’articolo 11 del presente Regolamento, non soggetti a trasmissione e/o cessione, salvo il caso di trasferimento d’azienda.
4. Le imprese già dotate di certificazione di sistema e di prodotto in materia di qualità, responsabilità sociale ed ambiente, avranno diritto a percorsi agevolati per la licenza del Marchio, conformemente ai requisiti di cui ai Disciplinari, in funzione del tipo di certificazione in possesso.

#### **Articolo 11 – Diritti e doveri dei Licenziatari**

1. Con il Contratto di Licenza, il Licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e nei relativi Disciplinari ed assume in particolare l’obbligo di:
  - a) osservare quanto previsto dal presente Regolamento, dal Disciplinare pertinente e dal Contratto di Licenza, adeguandosi ad eventuali variazioni della disciplina sul Marchio che saranno tempestivamente segnalate dalla Regione del Veneto alle imprese iscritte nel registro dei Licenziatari con comunicazione da effettuarsi via PEC;

- b) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Licenza d'uso;
  - c) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo il logo, rispettandone le forme e dimensioni, i colori e le proporzioni, secondo il Manuale d'Uso allegato al presente Regolamento (Allegato 2);
  - d) non registrare o utilizzare simboli simili e/o analoghi, tali da generare confusione nei destinatari del messaggio o trarli in inganno;
  - e) non confondere i prodotti a cui è apposto il Marchio con prodotti privi del Marchio;
  - f) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
  - g) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
  - h) assoggettarsi alle verifiche di controllo che saranno effettuate dalla Regione o dall'organismo indipendente/dagli organismi indipendenti individuati dalla Regione;
  - i) rispondere ad eventuali questionari al fine di valutare l'impatto del Marchio.
2. Il Licenziatario potrà apporre il Marchio sui prodotti, sulle confezioni dei prodotti, su tutto il materiale pubblicitario e/o informativo attinente ai prodotti.
  3. Il Licenziatario che non rispetta le modalità di utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento, nei relativi Disciplinari ed nel Manuale d'Uso del Marchio sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 12 seguente.

#### **Articolo 12 – Non conformità e sanzioni**

1. L'accertamento delle non conformità è di competenza dell'organismo indipendente o degli organismi indipendenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. L'utilizzazione del Marchio da parte di un soggetto privo della Licenza d'uso di cui all'articolo 10 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione, anche penale, laddove previsto dalla legge.
3. Anche l'uso improprio del Marchio, non conforme a quanto stabilito dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento, da parte dei Licenziatari comporta l'applicazione di sanzioni.
4. Le ipotesi di non conformità possono essere:
  - a) lievi: quando non hanno effetti negativi sul prodotto o sulla identificazione e tracciabilità del medesimo o non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo del Marchio o al rilascio della Licenza d'uso del Marchio;
  - b) medie: quando determinano la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità e/o incompleta o omessa registrazione dell'attività di autocontrollo avente effetti sulla identificazione e tracciabilità del prodotto e/o ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento che non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finale o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo del Marchio o al rilascio della Licenza d'uso del Marchio e/o determinate da serie violazioni delle modalità d'uso del Marchio e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
  - c) gravi: quando vi siano reiterate violazioni di cui ai punti a) e b) *supra* e/o violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento che producano effetti negativi e prolungati sul prodotto e/o la perdita dei requisiti per la permanenza nel sistema di controllo del Marchio e/o per il rilascio della Licenza d'Uso e/o violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo indipendente di cui all'articolo 7 e/o la mancata attuazione delle richieste di correzione aggravata dalla sospensione e/o il verificarsi di una seconda sospensione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima e/o violazioni gravissime delle modalità d'uso del Marchio previste dal presente Regolamento.
5. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dall'organismo indipendente, in base alla gravità delle violazioni rilevate, e possono consistere ne:

- a) l'ammonizione, in caso di ipotesi di non conformità lievi, consistente nell'invito da parte dell'organismo indipendente ad eliminare entro un congruo termine perentorio la non conformità;
  - b) la sospensione, in caso di ipotesi di non conformità medie, comportante il divieto d'uso del Marchio e del logo per un periodo di almeno sei (6) mesi e viene applicata, segnatamente, quando:
    - sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
    - il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo le visite di controllo;
    - non sia stata adottata l'azione correttiva prescritta dall'ammonizione.
  - c) la revoca, in caso di ipotesi di non conformità gravi, comportante la cancellazione del Licenziatario dal Registro regionale del Marchio e l'impossibilità dello stesso di ripresentare domanda d'uso del Marchio per 36 (trentasei) mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, e viene applicata, segnatamente, quando quest'ultimo:
    - compia una reiterazione di non conformità;
    - utilizzi il Marchio in termini illegali o fraudolenti arrecando danno materiale o morale alla Regione del Veneto;
    - abbia già subito due sospensioni;
    - non abbia assunto l'azione correttiva a seguito di una sospensione;
    - fallimento o cessazione.
6. Ogni provvedimento sanzionatorio viene annotato nel Registro del Marchio conservato presso Unioncamere Veneto.
7. La Regione del Veneto ha diritto al risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall'uso improprio del Marchio.

### **Articolo 13 – Recesso**

1. Il Licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare per iscritto mediante comunicazione inviata via *PEC* alla Licenza d'uso del Marchio: tale comunicazione dovrà essere spedita al seguente indirizzo *PEC* della Regione del Veneto, [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).
2. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione inviata tramite *PEC* da parte della Regione.
3. Il recesso, una volta ricevutane la comunicazione come da comma primo del presente articolo, comporta la cancellazione del Licenziatario dal Registro del Marchio e il divieto per lo stesso di continuare ad utilizzare il marchio e di commercializzare prodotti recanti il Marchio.

### **Articolo 14 – Ricorsi**

Avverso il diniego della Licenza d'uso o avverso l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, l'interessato può proporre ricorso scritto alla Giunta Regionale entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di diniego della suddetta Licenza o dalla comunicazione delle suddette sanzioni. La Giunta avrà 60 (sessanta) giorni per comunicare via *PEC* all'interessato l'accoglimento o il rigetto del suo ricorso; il silenzio oltre questo termine varrà comunque come rigetto del ricorso. In caso di rigetto di detto ricorso, l'interessato potrà utilizzare ogni altro strumento di tutela giurisdizionale amministrativa.

### **Articolo 15 - Notifica alla Commissione Europea**

Il presente Regolamento, coi relativi allegati, verrà notificato alla Commissione Europea tramite la piattaforma TRIS gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Visto che la Licenza d'uso del Marchio è gratuita, esiste un vantaggio per le imprese corrispondente al mancato pagamento di un corrispettivo per il Marchio: gli oneri di notifica-comunicazione alla

Commissione europea del regime di aiuti di cui all'articolo 18 della LR 17/2013 sono stati soddisfatti dalla Regione del Veneto. Tutti i documenti relativi alla concessione gratuita dell'uso del Marchio saranno conservati per almeno 10 anni a partire dalla concessione dell'aiuto e cioè dalla stipula dei Contratti di Licenza, in conformità con l'articolo 13 della LR 17/2013 e con le rilevanti discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

#### **Articolo 16– Applicazione del presente Regolamento**

Il Direttore regionale competente, con propri decreti, potrà apportare eventuali modifiche alle disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'adeguamento alle normative vigenti previo esperimento della procedura di cui all'articolo 15.

ALLEGATO 1

SEGNO DISTINTIVO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"



# ■ MARCHIO QUALITÀ VENETO

Manuale d'uso del Marchio



In questo logo si è scelto di utilizzare forme classiche ed eleganti perché questo marchio risulti immediatamente gradevole e comprensibile.

Il font utilizzato, *Trajan*, richiama il carattere tipografico utilizzato sulle iscrizioni di molti monumenti.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità di prodotti e servizi, attraverso il posizionamento e la maggiore dimensione rispetto al resto del logo.

### ***Punti di forza***

Le forme semplici sono di facile interpretazione e memorizzazione, il logo è ricco di significati.

*La Regione del Veneto è titolare e detiene il marchio, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2013.*





codifiche cromatiche

cmyk		rgb		pantone
c	0	r	178	1807C
m	100	g	7	
y	96	b	27	
k	28			





codifiche cromatiche

cmym	rgb	pantone
c 0	r 0	black
m 0	g 0	
y 0	b 0	
k 100		



Da utilizzare nel caso non si debba riprodurre il marchio a colori o si renda necessario una stampa monocromatica come ad esempio incisioni, timbri, rilievo a secco, ecc.



È consigliabile utilizzare il marchio su sfondi scuri per garantire il maggiore contrasto possibile e la massima leggibilità dello stesso





dimensioni minime utilizzabili  
**22,7 x 12,4 mm**



Il marchio non dovrà mai essere utilizzato con una larghezza complessiva inferiore a quella indicata, nè dovranno essere alterate in alcun modo le proporzioni. Si noti che il marchio a dimensioni minime avrà la voce denominazione dell'origine con un punto font adattato.

TRAJAN


ABCDEF̄GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ABCDEF̄GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 !§%&/()=?# @©™ \$€£¢ •°- \_—  
ÄÖÜß ÆÆ œœ ÅÅ ØØ ÇÇ ÑÑ



HELVETICA NEUE REGULAR

The quick brown fox jumps over a lazy dog.  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789 !§%&/()=?# @©®™ \$€£¢ •°- \_—  
äöüß æÆ œœ ÅÅ ØØ çÇ ñÑ





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce luctus, nibh at viverra volutpat, augue ante mattis lacus, ac suscipit tellus turpis posuere dui. Quisque commodo tortor ut tortor pulvinar, sed lobortis leo gravida. Nullam commodo justo a auctor imperdiet. In eget turpis metus. Nunc vehicula ante in neque ultrices venenatis. In hendrerit elit ut sapien laoreet, et suscipit augue dictum. Nullam vitae quam id nibh vestibulum molestie. Integer et nisi vestibulum, posuere tellus a, fringilla lorem. Donec lorem risus, tincidunt non orci et, commodo malesuada orci. Cras ac massa laoreet, feugiat ligula vitae, vulputate sapien. Duis sollicitudin orci sed turpis varius lobortis. Sed auctor, ligula eget pulvinar tincidunt, odio justo aliquet purus, sit amet adipiscing risus augue vitae urna. Integer scelerisque turpis justo, quis rutrum felis rhoncus eu. Duis non bibendum nisi.

Etiam laoreet rutrum elit, id posuere quam aliquam non. Cras ultrices risus turpis, sed tempus justo adipiscing ac. Nullam et erat eu nisl mattis posuere id ut eros. Nulla bibendum orci mauris, ut elementum est pulvinar eu. Phasellus cursus posuere augue, eu facilisis ipsum congue sed. Integer at



Nel caso si debba affiancare il logo ad altri simboli (o testi o immagini) la distanza "x" da rispettare sarà sempre pari alla metà dell'altezza complessiva del marchio, al fine di garantirne la leggibilità ottimale.



NO



NO



NO



NO

---



nell'utilizzo del marchio

**NON È CONSENTITO:**

- distorcerlo, alterandone le proporzioni
- variare la composizione marchio-logotipo
- utilizzare font alternativi
- sostituire i colori




biglietto visita 8x5 cm





cartoncini 10 x 15 cm



busta con finestra 11 x 23 cm



cartellina portadocumenti con tasca interna



targa



FORMAT DI UTILIZZO  
MANUALE D'USO DEL MARCHIO





slide di presentazione



## Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce luctus, nibh at viverra volutpat, augue ante mattis lacus, ac suscipit tellus turpis posuere du. Quisque commodo tortor ut tortor pulvinar, sed lobortis leo gravida. Nullam commodo justo a auctor imperdiet. In eget turpis metus. Nunc vehicula ante in neque ultrices venenatis. In hendrerit elit ut sapien laoreet, et suscipit augue dictum. Nullam vitae quam id nibh vestibulum molestie. Integer et nisi vestibulum, posuere tellus a, fringilla lorem. Donec lorem risus, tincidunt non orci et, commodo malesuada orci. Cras ac massa laoreet, feugiat ligula vitae, vulputate sapien. Duis sollicitudin orci sed turpis





ESEMPI DI UTILIZZO SU PACKAGING  
MANUALE D'USO DEL MARCHIO



Vengono proposti  
alcuni esempi di  
prodotti con identifica-  
zione del marchio .

**file vettoriali (PER LA STAMPA)**  
*(font convertiti in traccati)*



Adobe Illustrator  
Versione CS5

- cmyk
- rgb
- pantone



- cmyk
- rgb
- pantone



- cmyk
- rgb
- pantone

**file raster a 300 dpi (PER LA STAMPA)**



- cmyk
- rgb



- rgb



- cmyk
- rgb

**file raster a 72 dpi (PER IL WEB)**



- rgb



- rgb



Vengono forniti i file del marchio in diversi formati e metodo colore, ottimizzati per l'utilizzo finale specifico.



# MANUALE D'USO DEL MARCHIO



REGIONE DEL VENETO

*Regione del Veneto*  
*Giunta Regionale*

*Dipartimento Sviluppo Economico*  
*Sezione Industria e Artigianato*

*Fondamenta S.Lucia, Cannaregio, 23*  
*30121 Venezia*  
*tel. +39 041 2795810-5815-5861*  
*industria.artigianato@regione.veneto.it*  
*protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*  
*www.regione.veneto.it*

ALLEGATO 3

MODULO DI RICHIESTA D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"

(Legge regionale n. 17/2013)

DOMANDA N.

(Riservato all'Ufficio)

Imposta di bollo
---------------------

Alla

Regione del Veneto

Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901

30123 Venezia

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: "Sezione Industria e Artigianato – Marchio di Qualità Veneto"

**Il soggetto richiedente**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Residente a CAP \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

In qualità di titolare/ legale rappresentante della società

con sede a:

CAP \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Posta elettronica certificata – PEC \_\_\_\_\_

Part. IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Iscritto al registro delle imprese nello Stato \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_

Codice ditta/PAT (INAIL) \_\_\_\_\_ matricola azienda (INPS) \_\_\_\_\_

Tipo di CCNL applicato al personale dipendente \_\_\_\_\_

### Oggetto della domanda:

Richiesta di concessione triennale dell'uso del Marchio "Qualità Veneto" per i prodotti seguenti, come da codice attribuito secondo le indicazioni contenute nel sito .....

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Dichiarazioni e altre indicazioni

- Il soggetto richiedente (*il Richiedente*) dichiara di essere a conoscenza della Legge regionale n. 17/2013, del Regolamento attuativo della Legge regionale 17/2013 recante disposizioni esecutive del Marchio collettivo "Qualità Veneto" (il "Regolamento"), del Manuale d'uso del Marchio nonché del Disciplinare di Produzione e di Fornitura \_\_\_\_\_ applicabile alla categoria di classificazione dei prodotti per cui si richiede l'uso del Marchio e delle obbligazioni previste dal Contratto di Licenza d'uso del Marchio predisposto dalla Regione del Veneto e si impegna a rispettare le relative prescrizioni;
- Il Richiedente dichiara di essere dotato di certificazione di sistema e di prodotto in materia di qualità, ambiente e responsabilità sociale \_\_\_\_\_;
- Il Richiedente dichiara di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne riportate) \_\_\_\_\_;
- Il Richiedente dichiara che i soci ed i familiari collaboratori non hanno riportato condanne penali (in caso contrario indicare di seguito le condanne riportate) \_\_\_\_\_;
- Il Richiedente dichiara che l'impresa si trova in stato di attività e non è sottoposta a procedure concorsuali né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- Il Richiedente, al fine di consentire le eventuali operazioni di verifica previste dallo specifico Disciplinare di Produzione e di Fornitura \_\_\_\_\_ applicabile ai prodotti per cui si richiede l'uso del marchio, si impegna a consentire l'accesso alla documentazione e alle sedi aziendali, alla Regione del Veneto e/o all'/agli organismo/i indipendente/i, in ogni momento e senza restrizioni;
- Il Richiedente si impegna a consegnare alla Regione del Veneto ai fini delle operazioni di verifica copie autentiche dei documenti originali;
- Il Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nel presente modulo;
- Il Richiedente dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Art. 76. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

**Documenti da allegare:**

- Ove applicabile, ai fini dell'accesso ai percorsi agevolati di certificazione previsti all'articolo 10, comma 4, del Regolamento, copia conforme all'originale delle certificazioni di sistema e/o di prodotto applicabili;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del Richiedente (fronte/retro);
- Copia del Contratto di Licenza debitamente firmato;
- [Copia dei documenti richiesti dal relativo Disciplinare di Produzione e Fornitura applicabile alla categoria di classificazione dei prodotti per cui si richiede l'uso del Marchio] \_\_\_\_\_.

Luogo e data

Firma e timbro

\_\_\_\_\_

Il Richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 riportato di seguito, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.

**Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003)**

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.

Titolare dei dati è la Regione del Veneto e il responsabile del trattamento è la Sezione Industria e Artigianato. I dati forniti saranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico e telematico e sono finalizzati alla gestione della procedura amministrativa relativa alla concessione dell'uso del Marchio "Qualità Veneto" di cui alla Legge regionale 17/2013 e al Regolamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

\_\_\_\_\_

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

I dati personali forniti saranno utilizzati direttamente dalla Regione del Veneto e le varie Amministrazioni e possono essere conferiti ad Unioncamere Veneto per la tenuta e la conservazione del Registro regionale del Marchio di cui all'art. 8 del Regolamento e per l'eventuale concessione del Marchio di cui all'art. 9 del Regolamento ed all'/agli organismo/i indipendente/i di cui all'art. 7 del predetto Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti del/della Richiedente.

In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo 196/2003 il Richiedente ottiene su richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Luogo e data

Firma e timbro

---

---

## ALLEGATO 4

### SCHEMA DI CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VENETO"

(Legge regionale n. 17/2013)

Tra

la Regione del Veneto, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, P.IVA e C.F. [...], rappresentata da [...], nella sua funzione di [...]

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/piazza \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/ legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_ (il "Licenziatario");

(di seguito singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti").

#### PREMESSO CHE

- A. la Regione del Veneto è titolare esclusiva del marchio collettivo di qualità e di responsabilità ambientale e sociale "Qualità Veneto" (il "Marchio"), di cui alla Legge regionale 17/2013, registrato presso [...] con il n. [...] in data [...].
- B. La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 17/2013 e dell'art. 3 del Regolamento attuativo approvato con D.G.R. n.... del .... recante disposizioni esecutive del Marchio (il "Regolamento"), può concedere l'uso gratuito del Marchio a tutte le imprese aventi sede legale in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea che realizzano prodotti (beni e/o servizi) rispondenti alle caratteristiche di qualità previste dalla Legge regionale 17/2013, dal Regolamento e dai Disciplinari di Produzione e di Fornitura di cui all'art. 6 del Regolamento.
- C. Il Licenziatario è società attiva nel settore della produzione di \_\_\_\_\_[codice – classe merceologica]\_\_\_\_\_/fornitura di servizi di \_\_\_\_\_[codice – classe merceologica]\_\_\_\_\_.
- D. Il Licenziatario ha presentato domanda di concessione della presente licenza d'uso del Marchio (la "Licenza"), attraverso il Modulo di richiesta d'uso del Marchio (il "Modulo di richiesta") qui allegato sub **doc. 1** quale parte integrante del presente contratto.
- E. Le Parti intendono concludere il presente contratto di licenza (il "Contratto di Licenza" o il "Contratto") al fine di stabilire i rispettivi diritti e obblighi in relazione all'uso del Marchio nella produzione e/o distribuzione dei prodotti e/o nella fornitura dei servizi indicati nel Modulo di richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

**ESSENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto del Contratto di Licenza**

- 1.1 La Regione del Veneto concede al Licenziatario, che accetta, licenza non esclusiva, personale e non trasferibile di uso del Marchio, per la sua apposizione sui beni (i "Beni") e/o ai servizi (i "Servizi") indicati nel Modulo di richiesta ai fini della loro promozione, distribuzione e commercializzazione, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, con l'espressa previsione che la Regione del Veneto potrà concedere in licenza il Marchio per beni e/o servizi simili e/o qualitativamente affini ai Beni e/o Servizi a terzi licenziatari nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge regionale 17/2013 e dal Regolamento.
- 1.2 Il Regolamento, il Disciplinare di Produzione e di Fornitura \_\_\_\_\_ e il manuale d'uso del Marchio (il "Manuale d'uso") formano parte essenziale ed integrante del presente Contratto.
- 1.3 A seguito del rilascio della Licenza, il Licenziatario sarà iscritto nel registro regionale del Marchio (il "Registro regionale"), istituito dalla Regione del Veneto e conservato presso Unioncamere Veneto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

**Art. 2 Obblighi del Licenziatario**

- 2.1 Il Licenziatario riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Regione del Veneto e si obbliga, per tutta la durata della Licenza, a:
  - a) non acquisire sia in Italia che all'estero alcun diritto di proprietà sul Marchio in ragione del presente Contratto;
  - b) utilizzare il Marchio in maniera conforme a quanto previsto dal presente Contratto, dal Regolamento, dal Disciplinare di Produzione e di Fornitura \_\_\_\_\_ e dal Manuale d'uso;
  - c) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo il Marchio, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni;
  - d) non confondere i prodotti a cui è apposto il Marchio con prodotti privi del Marchio;
  - e) non registrare o utilizzare sia in Italia che all'estero simboli simili e/o analoghi al Marchio, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
  - f) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
  - g) mantenere tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio della Licenza;

- h) garantire e tenere indenne la Regione del Veneto da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità derivante dall'uso improprio del Marchio;
- i) non cedere in sub-licenza, e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi i diritti derivanti dal presente Contratto o ogni altro diritto o obbligo di cui al presente Contratto, nonché l'uso del Marchio;
- j) prestare la massima collaborazione durante i controlli da parte dei rappresentanti della Regione del Veneto e dell'organismo/degli organismi indipendente/i, previsti dalla Legge Regionale 17/2013 e dal Regolamento, in particolare mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e consentendo l'accesso alle sedi e ai locali di produzione in ogni momento e senza limitazioni;
- k) eliminare prontamente e a proprie spese le eventuali difformità che dovessero essere rilevate dai rappresentanti della Regione e/o dall'organismo/dagli organismi indipendente/i;
- l) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di sospensione, revoca o recesso;
- m) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni cambiamento significativo delle condizioni previste per l'uso del Marchio e/o indicate nel presente Contratto;
- n) informare la Regione del Veneto in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato del Marchio di cui venga a conoscenza;
- o) conformarsi alle leggi e ai regolamenti inerenti l'uso di marchi di qualità in qualsiasi territorio in cui i Beni e/o i Servizi vengano commercializzati;
- p) garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto anche da parte dei propri dipendenti, agenti e collaboratori;
- q) non determinare, in alcun modo e con nessuno strumento, ipotesi di contraffazione del Marchio.

### **Art. 3 Uso del Marchio**

- 3.1 Il Licenziatario, nel rispetto del Manuale d'uso, è tenuto a riprodurre il Marchio nella sua grafica originale, senza comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole.
- 3.2 Il Marchio potrà essere apposto, a discrezione del Licenziatario e nel rispetto del presente Contratto, sui Beni, sulle confezioni dei Beni, su tutto il materiale pubblicitario e/o

informativo attinente ai Beni e/o ai Servizi. Il Licenziatario non potrà in nessun caso apporre il Marchio su beni o servizi non compresi nella Licenza.

- 3.3 La Regione del Veneto comunicherà tempestivamente via PEC al Licenziatario tutte le eventuali modifiche del Marchio ed il Licenziatario dovrà adottare tali modifiche tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della PEC.
- 3.4 Il Marchio potrà essere affiancato dai marchi del Licenziatario, limitatamente ai Beni e Servizi per i quali è stata rilasciata la Licenza.
- 3.5 Tutte le forme di promozione e pubblicità del Marchio saranno di esclusiva competenza della Regione del Veneto.

#### **Art. 4 Gratuità della Licenza**

- 4.1 La Licenza viene concessa a titolo gratuito.
- 4.2 Il Licenziatario dovrà provvedere al pagamento di eventuali oneri fiscali e/o imposte doganali connesse a o derivanti dalla commercializzazione dei Beni e/o dei Servizi in qualsivoglia Stato.

#### **Art. 5 Durata della Licenza**

- 5.1 La Licenza è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 5.2 Al termine, le Parti vaglieranno liberamente la possibilità di estendere la durata del Contratto per ulteriori tre (3) anni, tramite accordo scritto. In ogni caso, nessuna Parte sarà obbligata alla discussione sulla proroga del presente Contratto.
- 5.3 In caso di scadenza o scioglimento del Contratto ai sensi degli artt. 7 e 8, il Licenziatario:
  - a) non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso;
  - b) dovrà immediatamente cessare l'uso del Marchio, nonché la vendita dei Beni e/o la fornitura dei Servizi recanti il Marchio.

#### **Art. 6 Sistema di controllo**

- 6.1 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, potrà svolgere adeguati controlli in ordine all'uso del Marchio da parte del Licenziatario, alla qualità dei Beni e Servizi, alle condizioni che hanno portato al rilascio della Licenza, anche con riferimento alla responsabilità ambientale e sociale d'impresa.

6.2 Il Licenziatario si obbliga a fornire diligentemente alla Regione del Veneto e all'organismo/agli organismi indipendente/i tutte le informazioni necessarie ai controlli previsti dal Regolamento.

#### **Art. 7 Sospensione e revoca**

7.1 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, si riserva il diritto di sospendere la Licenza, con conseguente divieto d'uso del Marchio per almeno sei (6) mesi, nel caso in cui:

- a) sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- b) il Licenziatario si sia opposto per due volte consecutive e senza giustificato motivo alle visite di controllo e/o non abbia prestato la collaborazione richiesta;
- c) vi siano non conformità medie ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

7.2 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, si riserva il diritto di revocare la Licenza, con conseguente cancellazione del Licenziatario dal Registro regionale e con l'impossibilità di ripresentare domanda d'uso del Marchio per trentasei (36) mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, nel caso di:

- a) non conformità gravi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;
- b) utilizzo del Marchio in maniera illegittima o fraudolenta tale da arrecare danno materiale o morale alla Regione del Veneto;
- c) doppia sospensione;
- d) mancata attuazione dell'azione correttiva raccomandata con provvedimento di sospensione;
- e) fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario.

7.3 Il provvedimento di sospensione e revoca sarà comunicato al Licenziatario a cura dell'organismo/degli organismi indipendente/i a mezzo PEC, verrà annotato nel Registro regionale e avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 8 Recesso**

8.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento il Licenziatario può in qualsiasi momento recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione spedita via PEC all'indirizzo della Regione del Veneto [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it). Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Regione del Veneto.

- 8.2 Dal momento della ricezione della comunicazione, il Licenziatario verrà cancellato dal Registro regionale e non potrà più utilizzare il Marchio per vendere i Beni e/o prestare i Servizi.

#### **Art. 9 Risoluzione per inadempimento**

- 9.1 Il presente Contratto sarà risolto di diritto in caso di revoca della Licenza di cui all'art. 7.2 *supra*, con facoltà per la Regione del Veneto di agire per il risarcimento dei danni diretti e indiretti.
- 9.2 Senza pregiudizio per i rimedi previsti dalla legge applicabile, la Regione del Veneto avrà altresì diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti in tutti i casi di violazione da parte del Licenziatario di uno degli obblighi di cui agli artt. 2 (*Obblighi del Licenziatario*) e 3 (*Uso del Marchio*).
- 9.3 La comunicazione di risoluzione sarà trasmessa dalla Regione del Veneto a mezzo PEC e avrà efficacia dalla data di ricevimento.
- 9.4 Dal momento della ricezione della comunicazione, il Licenziatario verrà cancellato dal Registro regionale e non potrà più utilizzare il Marchio, vendere i Beni e/o prestare i Servizi.

#### **Art. 10 Garanzie del Licenziatario**

- 10.1 Il Licenziatario dovrà risarcire e tenere indenne la Regione del Veneto e i rispettivi funzionari, dirigenti e dipendenti da qualsivoglia domanda, azione, perdita, danno, responsabilità, costo (ivi incluse spese legali) e sanzione intentata contro, imposta a o subita/o dalla Regione del Veneto in ragione della violazione del presente Contratto da parte del Licenziatario.

#### **Art. 11 Risoluzione delle controversie**

- 11.1 Tutte le controversie nascenti dal presente Contratto o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.
- 11.2 Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo fra le Parti, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il Regolamento che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, da un arbitro unico nominato secondo il Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera Arbitrale. La lingua della procedura sarà l'italiano.

**Art. 12 Legge applicabile**

12.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

**Art. 13 Disposizioni finali**

- 13.1 Il Contratto, il Modulo di Richiesta, il Regolamento e il Manuale d'Uso, costituiscono congiuntamente l'intero accordo fra le Parti. Tutte le modifiche e/o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.
- 13.2 La nullità, invalidità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità, invalidità o inefficacia dell'intero Contratto.
- 13.3 Il mancato esercizio dei diritti previsti dal presente Contratto a favore di una Parte non comporta nei confronti dell'altra Parte la rinuncia a tale diritto o ad esercitare tale diritto in un momento successivo.
- 13.4 Qualsiasi comunicazione trasmessa e/o scambiata fra le Parti nell'ambito del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto, a mezzo PEC ai seguenti indirizzi PEC:

per la Regione del Veneto [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it);

per il Licenziatario \_\_\_\_\_.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto in due originali nel luogo e nella data sotto indicati.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante  
della Regione Veneto

in qualità di legale rappresentante  
del Licenziatario

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., la Regione del Veneto e il Licenziatario dichiarano di aver preso completa visione e di approvare quanto previsto agli artt. 2 (*Obblighi del Licenziatario*); 3 (*Uso del Marchio*); 6 (*Sistema di controllo*); 7 (*Sospensione e revoca*); 9 (*Risoluzione per*

*inadempimento*), 10 (*Garanzie del Licenziatario*);11(*Risoluzione delle controversie*) e 12 (*Legge Applicabile*) del presente Contratto di Licenza.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante

in qualità di legale rappresentante

della Regione del Veneto

del Licenziatario